

Allegato “B” al n. 30712/15116 di repertorio

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
“SEMIA – Fondo delle Donne Ente Filantropico”**

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita la fondazione del Terzo settore denominata “**SEMIA Fondo delle Donne Ente Filantropico**” e per brevità “**SEMIA Ente Filantropico**”, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, **Codice del Terzo settore**). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente Filantropico” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2.. La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede nel Comune di Roma. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 Codice del Terzo Settore.

ART. 2) FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art 37 del Codice del Terzo Settore.
In particolare la Fondazione ha la finalità di promuovere il pieno godimento dei diritti umani, delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere di donne, ragazze, bambine, persone trans e non-binarie quali condizioni necessarie per una società più prospera, un’economia più sostenibile ed un mondo più giusto e pacifico in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione italiana, dalla normativa nazionale ed internazionale sulle questioni di genere e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.
2. La Fondazione, a tale scopo, promuove e sostiene – direttamente o tramite altre organizzazioni - progetti attinenti alle questioni di genere, tra cui la promozione e pieno godimento dei diritti civili, politici e sociali, del lavoro, della partecipazione e rappresentanza sociale, politica ed economica, dell’eliminazione di tutte le forme di sfruttamento, discriminazione e violenza di genere nella sfera pubblica e privata, della salute sessuale e riproduttiva, dell’educazione e del welfare sociale, del rispetto delle identità e dell’espressione di genere, dell’equità intergenerazionale, della giustizia razziale, della giustizia sociale, della giustizia ambientale e climatica, dell’arte e la cultura, della pace.
3. La Fondazione favorisce, altresì, il rafforzamento organizzativo delle organizzazioni basate in Italia che promuovono tematiche e progetti di genere tramite sostegno finanziario, formazione e accompagnamento per potenziarne lo sviluppo del capitale umano, delle capacità strategiche ed organizzative, delle capacità di pianificazione, monitoraggio e reporting, delle strategie di raccolta fondi.
4. La Fondazione è impegnata a creare le condizioni necessarie alla facilitazione del dialogo, della coesione, della contaminazione di idee, pratiche e sviluppi teorici tra le realtà impegnate nelle questioni di genere in Italia a livello regionale e nazionale,

nonché alla creazione di reti e alla promozione dello scambio e della condivisione di esperienze, strategie ed iniziative tra le realtà nazionali e con quelle estere.

5. La Fondazione, riconoscendo l'esistenza di fattori sociali, culturali, economici e politici che determinano particolari condizioni di disuguaglianza nelle regioni meridionali italiane, si impegna a promuovere con particolare impegno, interventi di supporto alle organizzazioni, movimenti, collettivi, reti e gruppi di base che operano in tali territori e a promuovere la nascita di nuove realtà ed iniziative.

6. La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato, al fine di creare uno "spazio condiviso" di progettazione ad alto valore aggiunto e di impatto sociale positivo, nel quale sviluppare strategie comuni.

ART. 3) ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare, la Fondazione mobilita risorse e supporta attraverso il finanziamento diretto, l'accompagnamento e la promozione del lavoro in rete, le organizzazioni, movimenti, collettivi, reti e gruppi di base impegnati nella difesa dei diritti di donne e ragazze, persone trans e non-binarie ed in attività di interesse generale come sopra definite.

3. La Fondazione formula proposte e promuove iniziative per promuovere l'impegno civile e costruisce collaborazioni per garantire l'accessibilità e la fruibilità dei diritti delle donne, ragazze, persone trans e non-binarie. A tal fine la Fondazione può perseguire azioni di advocacy facendosi "portavoce" dei gruppi di popolazione più

vulnerabili e marginali e promuovendo l'empowerment di individui, gruppi e comunità al fine che siano essi stessi a poter esigere il rispetto dei propri diritti.

4. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

6. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, quali a titolo esemplificativo:

- a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
- b) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c) partecipare a bandi pubblici o privati italiani ed internazionali per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
- d) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione;
- e) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- f) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie
- g) partecipare ad altri Enti del Terzo Settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
- h) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;
- i) concludere accordi con la pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente.

CAPO II

Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione

ART. 4) PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

1. Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento.

ART. 5) PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti iniziali, effettuati dalle Fondatrici;
- b) dalle erogazioni e dai contributi effettuati dalle Fondatrici e dai Partecipanti, espressamente destinati a patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.

2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore qualora compatibile con la qualifica di "Ente Filantropico".

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6) FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) i proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, legati, eredità, che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) gli eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati a patrimonio;
- d) i contributi in qualsiasi forma concessi dalle Fondatrici o dai e dalle Partecipanti;
- e) i proventi e i ricavi provenienti dalle attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e con la qualifica di Ente Filantropico, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 7) ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva e deposita ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore il bilancio consuntivo dell'esercizio riferito all'anno precedente.

3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono redatti nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

5. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui 3, comma 6 del presente statuto.

ART. 8) BILANCIO SOCIALE

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità viene redatto un bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell'art. 39 del Codice del Terzo settore. In tali casi il bilancio sociale è approvato e depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore entro il mese di giugno.

2. La Fondazione promuove l'adozione di forme di misurazione dell'impatto sociale delle proprie attività e ne dà conto nel bilancio sociale.

ART. 91) TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

CAPO III

Organi della Fondazione

ART. 10) ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di Partecipazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Presidente della Fondazione e la Vicepresidente;
- d) l'Advisory Board;
- e) l'Organo di Controllo.

ART. 11) FONDATRICI

1. Sono Fondatrici Paola De Leo, Miriam Mastria e Maria Federica Moscati.

2. È facoltà di ciascuna Fondatrice designare la persona destinata a sostituirla nel tempo e che assumerà a sua volta il ruolo di Fondatrice con tutte le prerogative alla stessa attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa, per il caso di morte, incapacità sopravvenuta o di rinuncia alla propria posizione.

ART. 12) PARTECIPANTI

1. Sono nominati "Partecipanti" con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione da parte di almeno un Consigliere, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nonché con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o prestazioni professionali pro-bono. I e le Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

2. In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di adesione il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Partecipante.

3. I e le Partecipanti possono, in ogni tempo, con comunicazione trasmessa alla Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche mediante regolamento definire gli apporti minimi ed altre condizioni previste per assumere la qualifica di Partecipante.

ART. 13.) ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione (di seguito anche solo "**Assemblea**") è composta dai e dalle Partecipanti, di cui al precedente art.12 nel numero minimo di due.

2. Spetta all'Assemblea:

- ricevere informativa sulle attività della Fondazione ed esprimere sulle stesse pareri non vincolanti;

- nominare uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 15;

3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

4. Le riunioni sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

5. L'Assemblea è convocata dalla Presidente della Fondazione – a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con messaggio di posta elettronica – su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei e delle componenti dell'Assemblea medesima, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e il giorno e l'ora dell'adunanza. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Ciascun Partecipante, non persona fisica, partecipa mediante un soggetto, persona fisica, designato dal legale rappresentante dell'ente.

8. Ciascun o ciascuna Partecipante dell'Assemblea può essere delegato o delegata alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di due componenti dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.

9. L'Assemblea, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei e delle Partecipanti in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle persone intervenute.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei e delle componenti presenti, intervenuti personalmente o per delega

11. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, le componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Il verbale delle riunioni è redatto dal o dalla segretaria della riunione che lo firma unitamente alla Presidente. L'Assemblea cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

13. Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del Codice del Terzo Settore,

ART. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, inclusa la Presidente, nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- a) tre consigliere sono nominate rispettivamente da ciascuna Fondatrice con facoltà per ognuna di designare anche sé stessa;
- b) una consigliera è nominata dall'Assemblea qualora il Consiglio sia composto da quattro membri ovvero due consigliere qualora il Consiglio sia composto da cinque a sette membri;
- c) una consigliera è nominata di comune accordo dalle Fondatrici qualora il Consiglio sia composto da sei membri e due consigliere qualora sia composto da sette membri.

Qualora l'Assemblea di Partecipazione non sia costituita la nomina delle consigliere di cui alla precedente lett. b) compete al Consiglio di Amministrazione in scadenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza determina il numero complessivo di componenti del Consiglio successivo.

3. Le componenti del Consiglio di Amministrazione, in linea con le finalità perseguite dalla Fondazione devono essere di genere femminile o non binario.

4. Le componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Le componenti del Consiglio sono rieleggibili.

5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di una consigliera nel corso del mandato, la sostituta verrà designata con le stesse modalità e la consigliera così nominata resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

6. Qualora il soggetto competente alla nomina di una consigliera non vi provveda nel termine di 60 giorni, la nomina della consigliera allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

7. In caso di permanente impedimento o decesso di una delle Fondatrici senza che la stessa abbia designato la persona per la propria successione ai sensi del precedente articolo 11, spetta alle altre Fondatrici la nomina della consigliera di sua competenza.

8. Qualora vengano meno tutte le Fondatrici senza che nessuna di esse abbia designato la persona per la propria successione, la nomina della consigliera a loro riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in carica che potrà nominare all'approssimarsi della scadenza del mandato le consigliere successive o nominare le sostitute in corso di mandato.

9. Non può essere nominata consigliera e, se nominata, decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita o chi è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10. La componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarata decaduta dal Consiglio stesso.

ART. 15) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) eleggere, nel suo seno, tra le componenti nominate ai sensi del precedente articolo 14.1 lett. a), la Presidente e la Vicepresidente;
- b) approvare l'eventuale organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale;
- c) deliberare la eventuale nomina di una segretaria generale, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi e nuove Partecipanti.

- e) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - f) redigere e approvare annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
 - g) conferire incarichi professionali;
 - h) sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
 - i) nominare l'Organo di Controllo;
 - j) nominare i membri dell'Advisory Board;
 - k) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - l) amministrare il patrimonio della Fondazione;
 - m) deliberare le modifiche allo Statuto;
 - n) deliberare le operazioni straordinarie;
 - o) deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
 - p) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- a) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

3. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad una o più delle sue componenti, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre delle sue componenti; può nominare procuratori e procuratrici per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 16) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dalla Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle consigliere, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti le consigliere in carica e l'Organo di Controllo.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta delle consigliere e delibera a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente o, in sua assenza, della Vicepresidente.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dalla Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultima, dalla persona designata dalle consigliere presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria o dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segreteria o segretario delle riunioni sono svolte dalla Segretaria Generale se nominata o, in mancanza, e comunque nei casi nei quali La Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 17) LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. La Presidente della Fondazione è la legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione.
2. La Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che l'ha eletta.
3. La Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.
4. La Vice Presidente sostituisce e fa le veci della Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Alla Vice Presidente, nell'ambito dei poteri a lei conferiti, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
5. In caso di necessità ed urgenza, la Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18) LA SEGRETARIA GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Segretaria Generale. Il Consiglio di Amministrazione ne determina i poteri e l'inquadramento giuridico ed economico nei limiti di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
2. La Segretaria Generale, in linea con le finalità perseguite dalla Fondazione deve essere di genere femminile o non binario.

ART. 19) ADVISORY BOARD

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un *Advisory Board* composto da persone di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione che rimarranno in carica per quattro esercizi e in ogni caso per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che le ha nominate. I e le componenti dell'*Advisory Board* possono riconfermati per più mandati.
2. L'*Advisory Board* è un organo consultivo e di indirizzo, ed avrà la funzione di supportare il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione dei progetti e delle iniziative da sostenere e nella promozione sia a livello nazionale che internazionale della *mission* e dei progetti della Fondazione.
3. Alle riunioni dell'*Advisory Board* si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 16.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di Controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

4. I e le componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno o una dei componenti.

5. L'Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione.

6. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi e le sue componenti possono essere riconfermati.

7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di Controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un o una Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21) LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei e delle Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- d) il libro dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo di Controllo medesimo;
- e) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.

ART. 22) COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

1. Alle amministratrici, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

2. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai e alle dirigenti.

CAPO IV

Lavoro e volontariato nella Fondazione

ART. 23) LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 24) VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari e le volontarie svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività dei e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla persona beneficiata.
Al volontario o alla volontaria possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario o di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

CAPO V

Scioglimento della Fondazione

ART. 25) SCIOGLIMENTO

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente finalità analoghe alla Fondazione scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

CAPO VI

Disposizioni finali

ART. 26) CLAUSOLA RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.